



Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Ambiente e Sviluppo Economico - Dirigente

Ordinanza n. 2735 del 24/10/2025

Oggetto: LUCCA COMICS & GAMES 2025. DIVIETO DI COMMERCIO ITINERANTE.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nei giorni dal 29 Ottobre al 2 Novembre 2025 si terrà a Lucca la manifestazione *Lucca Comics and Games 2025*;
- per tale evento è previsto un importante afflusso di pubblico, concentrato nei giorni di svolgimento della manifestazione;
- agli spettatori, ai residenti e a tutti i presenti che affollano la città e l'area limitrofa nei giorni della manifestazione devono essere garantite sufficienti condizioni di sicurezza sia per la permanenza, che per gli spostamenti;
- l'art. 27, comma 1, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20/06/2019, vieta il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante nelle aree del Centro storico inteso come zona ricompresa all'interno dei viali di circonvallazione intorno alle Mura per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie di carattere ambientale;
- l'art. 27, comma 2, del suddetto Regolamento, prevede inoltre la possibilità di vietare il commercio anche su altre aree con specifico provvedimento, qualora incompatibile per motivi di interesse pubblico;

ritenuto:

- di dover mantenere sgombre da qualsiasi ostacolo le strade di accesso e le vie di esodo dall'area della manifestazione (comprendente anche della zona limitrofa ai viali di Circonvallazione) nelle frazioni Arancio, San Marco, Sant'Anna, San Donato, San Concordio, Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano e San Filippo, anche alla luce della modalità di svolgimento della manifestazione "*Lucca Comics and Games 2025*", che sarà diffusa in siti ed aree anche esterne al centro storico, al fine di ridurre le occasioni di occupazione delle aree pubbliche per garantire la migliore erogazione dei servizi di interesse pubblico previsti sulle medesime (es. trasporto pubblico locale, passaggio di mezzi di soccorso, ecc.) e favorire la viabilità;
- che sussistano le condizioni previste dal Regolamento di Commercio su Aree Pubbliche per vietare, nel periodo di svolgimento della manifestazione "*Lucca Comics and Games 2025*", l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle suddette aree, al fine di garantire l'erogazione di servizi di interesse pubblico, l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000;
- richiamato il decreto del Sindaco n. 39 del 30/10/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato



Dirigente del Settore Dipartimentale 7;

fa divieto

- di svolgere, nei giorni dal 29 Ottobre al 2 Novembre 2025, l'attività commerciale al dettaglio alimentare e non alimentare in forma itinerante su aree pubbliche, intesa anche come sosta temporanea ed inoperosa, nelle seguenti frazioni (comprehensive anche della zona limitrofa ai viali di Circonvallazione): - Arancio, - San Marco, - Sant'Anna, - San Donato, - San Concordio, - Pontetetto, - Sorbano del Giudice, - Sorbano del Vescovo, - Mugnano, - San Filippo e fatto salvo il medesimo divieto già vigente nelle aree del centro storico ai sensi dell'art. 27, comma 1, del suddetto Regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

dispone che

- il presente provvedimento venga portato a conoscenza dei potenziali interessati, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, mediante: a) affissione all'Albo Pretorio; b) inserimento nella apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*"; c) trasmissione via PEC alle Associazioni di categoria; d) pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Lucca, dando mandato per tali adempimenti all'U.O. 7.2 Sportello Unico per le Imprese, Arredo e Decoro Urbano;

- il presente provvedimento venga altresì trasmesso al Comando della Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere a verificarne l'osservanza;

significa che

- la violazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 116 della L.R. n. 62 del 23/11/2018 e ss.mm.ii.;

- nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

IL DIRIGENTE
MICHELE NUCCI / ArubaPEC S.p.A.